SENT. Nº 818/09 REP. Nº 622/09



## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Tribunale di Milano

Sezione TREDICESIMA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. CESIRA D'ANELLA ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 

A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 81331/2005 R.G. promossa da:

in VIA MAURO MACCHI, 27 20124 MILANO presso l' Avvocato BLANCO MARIA PINA che la rappresenta e difende per procura speciale alle liti in atti

**ATTRICE** 

contro:

elettivamente domiciliato in V.LE BEATRICE D'ESTE, 10 20122 MILANO presso l'Avvocato FERRARIS ANNA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Come la otti

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, in seguito alla trattazione orale della causa, osserva quanto segue.

Con atto di citazione notificato in data 29.11.2005 l'attrice, deducendo di condurre in locazione un appartamento di proprietà ha formulato domanda di risarcimento dei danni nei confronti del proprietario, lamentando l'inadempimento del locatore agli obblighi di manutenzione, su di sé gravanti.

Peraltro dalle produzioni di parte convenuta è emerso che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 21.1.2002 ha trasferito la proprietà dell'immobile in questione alla rivestendo poi soltanto la qualità di procuratrice e mandataria dell'acquirente ( in particolare dalla missiva del 4.4.2005, prodotta quale doc. 3, risulta che aveva comunicato a parte attrice che l'immobile era stato trasferito alla con il suddetto decreto ministeriale e che era in facoltà dell'attrice esercitare il diritto d'opzione per l'acquisto).

Risulta poi dagli atti di causa che con atto di compravendita in data 29.11.2005, contestuale all'instaurazione del presente giudizio, divenuta proprietaria dell'immobile in oggetto, acquistandolo nelle stesse condizioni di fatto e di diritto in cui si trovava.

Tali circostanze evidenziano, pertanto, inequivocabilmente, che parte convenuta non può essere considerato il soggetto legittimato a resistere al giudizio, promosso da parte attrice e pertanto le domande, svolte nei suoi confronti, debbono essere respinte. Né può configurarsi nel caso di specie una situazione di "apparenza del diritto", perché non provata.

K

Il pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:

respinge le domande formulate da la confronti condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, sostenute che liquida nel complessivo importo di euro 1.650,00 (euro 700,00 per onorari ed euro 950 per diritti) oltre iva, cpa e rimborso forf. 12,5%.

Milano 20.1.2009

Il giudice unico

PUBBLICATO OGGI

2 0 GEN. 2009

"LEANGELLES AT